

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** **DECISIONE ERIM/2/2003 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**
del 10 marzo 2003
relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea
nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
(2003/497/PESC)
(GU L 170 del 9.7.2003, pag. 15)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|---|--------------------|------|----------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Decisione 2003/498/PESC ERIM/3/2003 del Comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 | L 170 | 17 | 9.7.2003 |
| ► <u>M2</u> | Decisione 2003/499/PESC ERIM/4/2003 del Comitato politico e di sicurezza del 17 giugno 2003 | L 170 | 18 | 9.7.2003 |



**DECISIONE ERIM/2/2003 DEL COMITATO POLITICO E DI
SICUREZZA**

del 10 marzo 2003

**relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione
militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia**

(2003/497/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, ultimo
comma,

vista l'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio
2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repub-
blica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e
3, concernente la partecipazione di paesi terzi,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, dell'azione comune prevede che:
 - i membri europei dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) non appartenenti all'Unione europea partecipino all'operazione se lo desiderano,
 - i paesi che sono stati invitati dal Consiglio europeo di Copenaghen a diventare Stati membri siano invitati a partecipare all'operazione, secondo le modalità convenute,
 - i partner potenziali possano essere invitati anch'essi a partecipare all'operazione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8 dell'azione comune, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico di sicurezza (CPS) ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione e del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
- (3) Su richiesta del CPS e su incarico dell'EUMC, il comandante dell'operazione dell'Unione europea e il comandante della forza dell'Unione europea hanno condotto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi.
- (4) L'EUMC ha approvato il 6 marzo 2003 la raccomandazione del comandante dell'operazione relativa ai contributi degli Stati terzi e ha trasmesso nella stessa data al CPS la sua raccomandazione di accogliere tali contributi di Stati terzi,

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

▼ **B**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼ **M2**

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Ungheria

Islanda

Lettonia

Lituania

Norvegia

Polonia

Romania

Slovacchia

Slovenia

Turchia.

▼ **B**

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.